

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

VERBALE DI CERTIFICAZIONE CE N° 0161/23867/16 - 01005C MODULO C2 – CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO SULLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria:
Calzatura alla caviglia di sicurezza art. "SO10213 BULLS S3 HRO HI WG SRC"

Fabbricante (vedi note):

U GROUP S.R.L.

**VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO NO**

La validità del presente Verbale è subordinata alle attività di sorveglianza previste dalla Direttiva 89/686/CEE, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di emissione sotto riportata.

Vigevano, 22/08/2018

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: terza categoria

Attestato di certificazione CE del tipo 0161/23867/16

Tipo di DPI: calzatura di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura conforme alla norma EN ISO 20349:2010

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 38 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U3716

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di:

puntale non metallico cod. "PU00004" – 604 MARCA

inserto antiperforazione metallico cod. "SP00002" - SAFIT

plantare estraibile cod. "TL00051"

La calzatura dispone di un puntale di protezione delle dita dei piedi che protegge contro gli urti con energia pari 200 J e rischi di schiacciamento con una forza massima di 1500 daN.



2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 11A de la Directive 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo C2) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20349:2010 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura – Requisiti e metodi di prova.
- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2018\1390-1-RP-2	del	22/08/2018
AUVA	PB 2018-3428-STP 4147	del	26/07/2018

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Dalle prove e dagli esami effettuati si è avuta evidenza che il DPI esaminato è conforme al modello descritto nell'attestato di certificazione CE del tipo e che vi è omogeneità nella produzione.

Il modello di Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20349:2010. Calzatura alla caviglia di sicurezza art. "SO10213 BULLS S3 HRO HI WG SRC" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20349:2010; ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 2 della norma EN ISO 20349:2010:

(Categoria A-E-P-WRU-FO-HRO-WG-HI1)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- resistenza al calore per contatto della suola;
- resistenza agli spruzzi di metallo fuso per calzature da saldatura (WG);
- resistenza al calore per contatto del fondo (livello "HI1");
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la marcatura “**CE**”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il numero di identificazione dell'organismo notificato preposto a scelta del fabbricante, ad uno dei sistemi di controllo periodici previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del D.L. 475 del 09.12.92
- il codice dell'articolo: SO10213 BULLS S3 HRO HI WG SRC
- i riferimenti normativi: EN ISO 20349:2010 (vedi note)
- i simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata:
A-E-P-WRU-FO-HRO-WG-HI1-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “U-GROUP”
- simbolo che indica un indumento di protezione contro il calore e la fiamma (ISO 7000-2417)
- simbolo pittogramma informazioni (ISO 7000-1641)
- la misura della calzatura.

6. Note:

- “*Messa a disposizione sul mercato*”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- “*immissione sul mercato*”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- “*Fabbricante*”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- “*Mandatario*”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- “*Norma armonizzata*”: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- “*Accreditamento*”: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni alto requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- “*Valutazione della conformità*”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- “*Richiamo*”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- “*Ritiro*”: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- “*Marcatura CE*”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE”.

2018/1390-1-CECC-4

Verbale di certificazione CE N° 0161/23867/16 - 01005C del 22/08/2018 - Pagina: 4 di 4 – M52 Rev.0 06.03.17